

Cr. 1283/2022
F. 41/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 65/2022 delle istanze di fallimento,
per la dichiarazione del fallimento di

**ALLUMINIO e METALLI s.r.l. in liquidazione, con sede in Sestu (CA), viale
Monastir km. 11.500**

proposta da

FINO 1 SECURITISATION s.r.l. e per essa, quale mandataria, doValue s.p.a.,
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bellu

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 23 maggio 2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento.

La ricorrente Fino 1 Securitisation s.r.l. ha allegato e provato la propria qualità di cessionaria del credito vantato da UniCredit s.p.a. nei confronti di Alluminio e Metalli s.r.l. in liquidazione per l'importo complessivo pari a € 670.988,86, risultante da un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 4 ottobre 2017.

La ricorrente ha allegato altresì che tale credito è stato in precedenza azionato mediante intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 296/2015 dinanzi al Tribunale di Cagliari, nel corso della quale si è proceduto alla vendita degli immobili pignorati per il prezzo complessivo di € 1.338.602,80. Tale importo, tuttavia, non ha consentito in alcun modo il soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati



regolarmente notificati.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Nella vicenda che ci occupa, risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali, atteso che: a) l'attivo patrimoniale è superiore a € 300.000, posto che gli immobili della società convenuta sono stati venduti in sede esecutiva al prezzo di € 1.338.602,80; b) risulta la sussistenza di debiti per un importo superiore a € 500.000, come si evince dal credito vantato dall'odierna ricorrente.

3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi, l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *"ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, *"il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice"* (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così



finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro.

Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

Al riguardo deve osservarsi che la società convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha provveduto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi; conseguentemente, la valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza cd. statica deve essere effettuata avendo riguardo alle risultanze della procedura esecutiva (doc. 9).

In particolare, a fronte della somma di € 1.338.602,80 ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato, risultano debiti per: € 1.762.686,50 nei confronti di Deutsche Bank s.p.a.; € 1.093.043,125 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; € 307.878,125 nei confronti di Isopan s.p.a., nonché debiti per oltre € 5.000.000 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Pertanto – in assenza di differenti indicatori in senso contrario – deve ritenersi in via presuntiva che l'attuale attivo patrimoniale della società sia sensibilmente inferiore alla rilevante esposizione debitoria della stessa, dovendosi conseguentemente affermare che la società in liquidazione versa in stato di insolvenza non potendo soddisfare integralmente tutti i creditori con il proprio patrimonio.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dalla



ricorrente.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di **Alluminio e Metalli s.r.l. in liquidazione**, C.F. 01305900928 con sede in Sestu (CA), viale Monastir km. 11.500
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Florinda Garau;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 21.11.2022, ore 09.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 13 luglio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

